

COMUNE DI GIAVE

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I° - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 - Istruttoria della domanda
- Art. 5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 - Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 - Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 9 - Decadenza della concessione
- Art. 10 - Revoca della concessione
- Art. 11 - Rinnovo delle concessioni
- Art. 12 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II° - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 13 - Disposizioni generali
- Art. 14 - Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 15 - Misurazione dell'area occupata
- Art. 16 - Tariffe
- Art. 17 - Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 18 - Esenzioni
- Art. 19 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 20 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 21 - Sanzioni

CAPO III° - PASSI CARRABILI

- Art. 22 - Passi carrabili e accessi ai fondi
- Art. 23 - Concessione
- Art. 24 - Modalità per la concessione
- Art. 25 - Durata della concessione
- Art. 26 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I°

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.
4. L'occupazione si considera permanente quando l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario per tutta la sua durata, comunque superiore all'anno; è invece occupazione temporanea quella priva di autorizzazione o quella anche se continuativa è autorizzata per una durata inferiore all'anno e anche l'occupazione di durata superiore all'anno, nel quale la sottrazione, del suolo pubblico è non continuativa, in quanto avviene per una parte del giorno, mancando in questo caso il carattere della stabilità dell'occupazione.
5. La durata effettiva della occupazione, inferiore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dal contribuente, al termine della giornata lavorativa, ritorni nella disponibilità del Comune, costituiscono elementi dai quali si evince inequivocabilmente che trattasi di occupazione di suolo pubblico avente carattere temporaneo.
6. Sono permanenti le occupazioni di "carattere stabile", poste in essere a seguito di rilascio di apposito "atto di concessione", aventi "comunque" durata "non inferiore all'anno", comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. E' influente per l'occupazione permanente l'esistenza di manufatti e/o di impianti, potendosi ritenere temporanea anche un'occupazione che comporti l'esistenza di manufatti e/o impianti quando la sua durata, indicata nell'atto di concessione, sia inferiore all'anno.
7. E' permanente unicamente l'occupazione, autorizzata dal Comune, che comporta la sottrazione continuativa del suolo pubblico per una durata superiore all'anno. Tutte le altre occupazioni debbono considerarsi temporanee e, quindi, soggette alla determinazione della tassa secondo i criteri indicati nell'art. 45 del D.Lgs. N° 507/1993.
8. Ai sensi degli artt. 42, 44 e 45 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 l'occupazione di suolo pubblico deve, pertanto, essere, considerata permanente, con applicazione della tassa in base ai criteri indicati nell'art. 44, quando (art. 42, primo comma, lett. c) l'atto di

“concessione” ne prevede la utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell’area all’uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all’anno; deve invece ritenersi occupazione temporanea l’occupazione priva di autorizzazione (art. 42, secondo comma) ovvero (ex art. 42, primo comma, b) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all’anno nonché l’occupazione – anche se di durata superiore all’anno – che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, in quanto, in questo caso, viene meno il carattere della stabilità dell’occupazione stessa.

9. Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata.

ART. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici. Alla domanda deve essere allegata la scheda riassuntiva per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l’occupazione è dichiarata esente da tassa.

2. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere a pena di inammissibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale o della eventuale partita IVA;

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o della eventuale partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di fatto;

c) l’ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;

d) l’oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s’intende occupare e/o l’opera che si richiede di eseguire e le modalità d’uso dell’area;

e) la durata, l’inizio, la fine e l’eventuale periodicità dell’occupazione;

f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere corredata da un disegno da cui si evinca l’esatto perimetro dell’area per la quale si richiede l’occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E’ tuttavia data sempre preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio astante i negozi stessi per l’esposizione della loro merce.

ART. 4

Istruttoria della domanda

1. Una volta presentata la domanda di occupazione presso l’ufficio competente il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici, invita il richiedente ad integrare o correggere la documentazione incompleta o a produrre gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l'esame della domanda.
3. L'ufficio provvede a determinare l'importo dovuto a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avvalendosi del Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della Tosap sia affidato a terzi. Le comunicazioni col Concessionario del servizio possono avvenire anche tramite fax.
4. L'ufficio verifica se in capo al richiedente risultano debiti liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente Regolamento e per gli altri tributi comunali, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari, avvalendosi del Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della Tosap sia affidato a terzi.
5. In caso di morosità di tributi comunali non si può procedere al rilascio di alcuna concessione. Al riguardo si fa riferimento al Regolamento Generale delle Entrate.
6. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
7. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
8. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge n. 241/1990, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto dai settori interessati.
9. Qualora l'occupazione riguardi attività soggetta ad autorizzazione amministrativa o concessione edilizia, l'Ufficio dovrà istruire la richiesta ed esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico; il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato una volta acquisite le necessarie autorizzazioni o concessioni.

ART. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene e edilizia vigenti nel Comune.
Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre tutte le condizioni che riterrà opportuno sia per la conservazione dell'area che per tutela ambientale;
 - d) a termine, per la durata di anni tre rinnovabili una sola volta per un solo anno;

e) previo pagamento della relativa tassa.

6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 6

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti e di automezzi.

5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

6. Le occupazioni devono essere delimitate fisicamente, a cura dei concessionari, con transenne e/o fioriere e/o separé o secondo le indicazioni approvate dall'Amministrazione. Tale condizione è riportata nell'atto di concessione e/o autorizzazione.

7. Ai fini del decoro urbanistico, nell'autorizzazione per le occupazioni permanenti con gazebi, dehors, ecc, sarà inserita la seguente prescrizione: "sussiste l'obbligo da parte del concessionario ad adattare la struttura nel caso venga approvata dall'Amministrazione una particolare tipologia di gazebo, dehors, ecc. ".

ART. 7

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 8

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 9

Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ART. 10

Revoca della concessione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici esercizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 11

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 12

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, nonché il pagamento della tassa con l'applicazione dell'art. 53 Decreto Legislativo 507/93.

CAPO II°

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 13

Disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa Comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II° del Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 come modificato dal D. Lgs. 28/12/1993, n° 566, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ART. 14

Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recintata da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.
4. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.
5. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

ART. 15

Misurazione dell'area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

ART. 16

Tariffe

1. Le tariffe per la tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata, misurata in giorni, delle occupazioni.
4. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 40 per cento.
5. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17

Maggiorazioni e riduzioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 70%;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 20%;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 50%;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 70%;
- f) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta del 30%.

ART. 18

Esenzioni

1. Non sono soggette al pagamento della tassa le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15/12/97 n. 446. Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;
- b) le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca, di durata non superiore a 24 ore;
- c) le occupazioni realizzate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento delle loro attività non eccedenti i 10 metri quadrati, di durata non superiore a un mese; 16
- d) le occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, di durata non superiore a 24 ore; L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- f) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché prive di qualsiasi indicazione o dicitura, e le aste delle bandiere;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, secondo le indicazioni espresse;
 - j) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;
 - k) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere a condizione che questi ultimi non delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;
 - l) Le occupazioni effettuate nel territorio comunale in occasione della esecuzione dei lavori appaltati dal Comune di Sant'Antioco, a condizione che l'occupazione sia limitata al tempo contrattuale e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;
2. Ai Servizi Comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione/concessione dovrà pervenire almeno 10 giorni prima dell'occupazione la richiesta di esenzione attestante i requisiti stabiliti dal presente articolo nonché l'indicazione della durata, ubicazione, consistenza e natura dell'occupazione congiuntamente alle generalità delle imprese ed al relativo codice fiscale e partita I.V.A.;
- m) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distributori di carburante;
 - n) le occupazioni con ponti, steccati, scale per piccoli lavori, comunque autorizzati di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti, di durata non superiore a 2 ore;
 - o) occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - p) le occupazioni realizzate da Associazioni senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni turistico - ricreative - culturali patrocinate dal Comune;
 - q) Le occupazioni effettuate per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, comma 4 della Legge 27/12/1997, n. 449, modificato dall'art. 6, comma 15 della Legge 23/12/1999, n. 488, limitatamente ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di finitura dei prospetti esterni su pubblica via degli edifici ubicati in zona A e nel centro matrice per un periodo non superiore a giorni 20 consecutivi (compresi i giorni festivi);
 - r) Le occupazioni effettuate con tende poste a copertura dei banchi di vendita dei mercati;
 - s) Le occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - t) Accessi e passi carrabili , ai sensi dell'art. 3, comma 63 della Legge n. 549/1995.

Restano soggetti alla TOSAP i passi carrabili, e alla relativa autorizzazione amministrativa, coloro che richiedono espressamente l'apposizione del cartello di divieto di sosta.

ART. 19

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni la denuncia deve essere

presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

5. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. (a) Ai sensi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il pagamento della Tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 20

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati fatti o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 164, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Ai sensi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163, nel caso di riscossione coattiva della Tassa il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 21

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993, in particolare:

- a) per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- b) per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta la soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- c) per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18 del presente regolamento, la soprattassa di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%;
- d) Ai sensi dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 165, la misura annua degli interessi è determinata, nei limiti di due punti e cinquanta percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO III° PASSI CARRABILI

ART. 22

Passi carrabili e accessi ai fondi

1. Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata, solo se autorizzati a seguito di richiesta degli aventi diritto.
2. Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.
3. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dal comma 8, art. 44 D.Lgs. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.
4. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 23

Concessione

1. Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva acquisizione del parere dell'Ufficio di Polizia Municipale e comunque previa verifica:
 - a) del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
 - b) dell'esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
 - c) delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
 - d) della superficie di suolo pubblico occupata.

ART. 24

Modalità per la concessione

1. Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3 e 4 del

presente Regolamento.

ART. 25
Durata della concessione

1. La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

ART. 26
Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal
Di esso, come delle sue modifiche viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune.